



DETERMINA N. 26/2022

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LUBIANA

- VISTI gli atti e i provvedimenti richiamati nell'Allegato n. 1 della presente Determina;
VISTO il D.M. n. 3618/0667 del 17 dicembre 2020, con cui Stefano Faggioli è stato nominato Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (chiamato d'ora in poi "l'IIC");
CONSTATATO che secondo il contratto registrato nel protocollo dell'IIC in data 24 febbraio 2021 al n. 0000024, alle ore 24:00 del 25 maggio 2022 scade il servizio assicurativo descritto nell'Allegato n. 2 della presente Determina (e chiamato d'ora in poi "il Servizio");
CONSIDERATO che il co. 2 dell'art. 46 stabilisce: "Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso";
CONSTATATO che la normativa slovena non prescrive nessuna delle polizze assicurative previste dal citato co. 2;
RITENUTO che a dispetto di ciò il beneficio che l'IIC otterrà continuando ad acquisire il Servizio, supera nettamente il costo del corrispondente prezzo;
RILEVATO che alla luce degli elementi di fatto e di diritto noti all'IIC al momento della presente Determina, il suddetto beneficio persiste per un tempo indeterminato;
OSSERVATO che per questa ragione il fabbisogno del Servizio che consegue al suddetto beneficio (ed è chiamato d'ora in poi "il Fabbisogno"), persiste anch'esso per tale tempo;
CONSIDERATO che l'IIC è tenuto ad acquisire il Servizio nel rispetto del principio della durata certa e determinata delle forniture di beni e servizi stabilito per i contratti dello Stato dai co. I e II dell'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923 nonché ribadito per gli appalti pubblici dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
CONSTATATO che i contratti di fornitura del Servizio conclusi dall'IIC nell'ultimo quinquennio, non prevedono che la fornitura del Servizio duri per un tempo indeterminato;
CONSTATATO che sul mercato nel quale il Servizio è scambiato (e ch'è chiamato d'ora in avanti "il Mercato"), gli operatori economici offrono in forma standardizzata il Servizio per una durata annua;
OSSERVATO che dunque sul Mercato l'IIC ha modo di acquisire il Servizio nel rispetto del citato principio;
RILEVATO che dal medesimo principio deriva l'obbligo dell'IIC di definire l'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno;
CONSTATATO che l'ordinamento degli Istituti Italiani di Cultura non prescrive loro di formare tanto un bilancio preventivo annuale quanto un bilancio preventivo pluriennale;
CONSIDERATO che per questo motivo lo stesso ordinamento fa agli Istituti Italiani di Cultura divieto implicito di formare il predetto bilancio pluriennale;
CONSTATATO che questo divieto preclude all'IIC di fare su una qualsiasi delle variabili attinenti alle sue attività istituzionali (come gli eventi culturali e i corsi di lingua e cultura italiane), previsioni riferite a ciascuno degli anni successivi a quello corrente, salvo che nella formazione del Bilancio Preventivo per l'anno successivo al corrente o comunque nel caso in cui tali previsioni siano necessarie a garantire nello stesso anno successivo la continuità di una o più delle medesime attività;
CONSTATATO che – come palesano i caratteri del Servizio definiti nell'Allegato n. 2 della presente Determina – con riferimento ad un qualsiasi periodo il Fabbisogno dipende da queste variabili;
RILEVATO che una delle principali attività istituzionali dell'IIC è l'erogazione dei corsi di lingua e cultura italiane;
RILEVATO che l'IIC svolge quest'attività secondo un ciclo la cui tempistica è strettamente legata a quella dell'anno scolastico sloveno;



- OSSERVATO che la continuità dell'erogazione di detti corsi dipende anche dal fatto che per tutta la durata di ogni anno scolastico i rischi di responsabilità civile riferiti a quest'attività istituzionale dell'IIC, siano coperti in maniera ininterrotta da un servizio assicurativo proporzionato alla ragionevole previsione dei medesimi;
- OSSERVATO che, per prevedere detti rischi con riferimento ad ogni intero anno scolastico sloveno, sia necessario prevedere con riferimento al medesimo periodo le variabili attinenti ai corsi di lingua e cultura italiane;
- CONSIDERATO che quanto riportato ed argomentato sinora, implica che l'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno soddisfatto per mezzo del contratto concluso sulla base della presente Determina (e chiamato d'ora in poi "il Contratto"), debba arrivare alle ore 24:00 del 25 maggio 2023;
- CONSIDERATO che il suddetto orizzonte temporale dev'esser determinato in osservanza del seguente co. 2 dell'art. 31 del D.M. n. 392 del 1995: "Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non possono comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo esercizio.";
- RILEVATO che sul Mercato tutti gli operatori economici forniscono il Servizio, solo a condizione che il prezzo del Servizio sia interamente pagato in anticipo;
- RILEVATO che il pagamento anticipato del prezzo del Servizio è una condizione non negoziabile sul Mercato;
- OSSERVATO che per questa ragione il pagamento previsto dal Contratto, risulta compatibile con il co. 2 del citato art. 31;
- OSSERVATO che da quanto riportato ed argomentato fin qui, deriva che l'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno soddisfatto per mezzo del Contratto, debba coincidere con l'anno decorrente dalle ore 24:00 del 25 maggio 2022;
- RITENUTO che, prevedendo con riferimento a quest'orizzonte temporale le variabili attinenti alle attività istituzionali dell'IIC, e considerando le forniture del Servizio acquisite dall'IIC negli anni precedenti, risulti opportuno soddisfare tramite la fornitura avente i caratteri determinati nell'Allegato n. 2 della presente Determina, (e chiamata d'ora in poi "la Fornitura"), il Fabbisogno riferito al medesimo orizzonte;
- CONSTATATO che, determinando a norma del combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, il valore del Contratto, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01 (intitolata *Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio* e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del giorno 11 novembre 2021), si ottiene che tale valore non supera il tetto di Euro 40.000,00 netti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fissato dalla lettera a) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017;
- OSSERVATO che perciò lo stesso art. 7 consente all'IIC d'individuare l'affidatario della Fornitura tramite affidamento diretto, anche non preceduto dalla consultazione di due o più operatori economici;
- CONSTATATO che, nel procurarsi la Fornitura ai sensi del citato art. 7, l'IIC, essendo un Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), non è soggetto né all'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati telematici riservati alle acquisizioni di beni o di servizi attuate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, né all'obbligo di ricorrere alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici S.p.A. (CONSIP) né all'obbligo di aderire ai contratti comunque stipulati dalla CONSIP, né all'obbligo di ricorrere ad altri tipi di centralizzazione della spesa o di aggregazione di quest'ultima;
- CONSTATATO che l'operatore economico GENERALI zavarovalnica d.d. – avente davčna številka SI88725324 (e chiamato d'ora in poi "l'OE") – ha fatto pervenire all'IIC la proposta registrata nel Protocollo dell'IIC il 17 maggio 2022 al n. 0000219 (e chiamata d'ora in poi "la Proposta");



- CONSTATATO che l'IIC è privo del potere negoziale necessario ad ottenere dall'OE la dichiarazione sui requisiti prevista dall'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017, e che la stessa situazione si avrebbe, ove l'IIC negoziasse il Contratto con qualunque altro operatore economico del Mercato;
- OSSERVATO che per questo motivo l'IIC risulterebbe impossibilitato a procurarsi la Fornitura, ove non accettasse di concludere il Contratto in mancanza di questa dichiarazione;
- OSSERVATO che la medesima dichiarazione è superflua riguardo alle situazioni sulle quali si basa la licenza concessa all'OE dall'Agencija za zavarovalni nadzor, e alle situazioni sulle quali quest'ente pubblico di regolazione e controllo del settore assicurativo sloveno esercita i propri poteri di vigilanza;
- RITENUTO che dunque, nell'addivenire al Contratto, l'IIC possa prescindere dalla summenzionata dichiarazione;
- RILEVATO che la Proposta contiene previsioni incompatibili coll'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 e col divieto di cessione del Contratto sancito dal co. 1 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e richiamato come principio dal co. 2 dell'art. 2 del D.M. n. 192 del 2017;
- CONSIDERATO che, esercitando il potere d'indirizzo dato all'Amministrazione Centrale del MAECI dall'art. 3 della Legge n. 401 del 1990 e dal co. 1 dell'art. 5 del D.M. n. 392 del 1995, la Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni (DGAI) con i Messaggi n. 0047750 e n. 0083327 del 2018 ha fornito il Modello D1, chiamato "Contratto o lettera incarico affidamento diretto semplificato" e consistente nella frase di seguito riportata: *"Il documento contrattuale può consistere in: adesione a proposta contrattuale o preventivo formulato dall'operatore economico contattato; adesione a un modello generale di contratto utilizzato dall'operatore economico contattato; contratto preparato dalla sede (ci si può ispirare al modello A2 per l'affidamento diretto ordinario)."*;
- OSSERVATO che risulta ragionevole ritenere che colle espressioni *"modello generale di contratto"* e *"proposta contrattuale ... formulato dall'operatore economico contattato"* la DGAI abbia voluto indicare condizioni generali di contratto o clausole che in generale sono irrispettose dell'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 o d'altre norme dello stesso Decreto, perché l'operatore economico da cui sono imposte, non le ha preparate alla luce del D.M. n. 192 del 2017 allo specifico scopo di contrarre con le stazioni appaltanti ivi definite;
- CONSIDERATO che pertanto con gli atti d'indirizzo consistenti nei due citati Messaggi, la DGAI ha dato al D.M. n. 192 del 2017 l'interpretazione che in via generale gli Uffici esteri del MAECI possono concludere contratti incorporanti condizioni generali di contratto o clausole incompatibili colle previsioni dello stesso Decreto, ogniqualvolta risulti loro impossibile acquisire altrimenti un qualsiasi bene, lavoro o servizio;
- CONSIDERATO che contro l'inadempimento di AP la Proposta prevede per l'IIC efficaci strumenti di tutela;
- RITENUTO che dunque, nell'addivenire al Contratto, l'IIC possa prescindere dalle summenzionate previsioni;
- RITENUTO che alla luce dei corrispettivi che nell'ultimo triennio l'IIC ha pagati per il Servizio, e delle condizioni del Mercato la somma di Euro 593,61 (cinquecentonovantatré/61), netta d'imposta sulle assicurazioni (DPZP), che nella Proposta l'OE ha chiesta quale corrispettivo della Fornitura, risulta essere un congruo compenso onnicomprensivo della Fornitura e sta nettamente al di sotto del prezzo normalmente praticato dall'OE sul Mercato e della ragionevole stima del prezzo medio presente sul Mercato;
- CONSTATATO che la natura della Fornitura rende oggettivamente impossibile in relazione alla stessa il subappalto;
- CONSTATATO che la Fornitura può essere variata nelle misure previste dal co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016;



CONSTATATO	che, operando al di fuori del territorio in cui la Repubblica Italiana esercita la propria sovranità, l'IIC è privo dei poteri autoritativi ascritti alle Amministrazioni Pubbliche italiane dal co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
OSSERVATO	che per questa ragione l'IIC ha facoltà di pattuire secondo la propria convenienza: <ul style="list-style-type: none">• vuoi una clausola del Contratto la quale attribuisca all'IIC un'opzione che consiste nel potere di aumento definito dal co. 12 del citato art. 106;• vuoi una clausola del Contratto la quale dia all'IIC una facoltà di recesso atta a produrre effetti uguali a quelli del potere di riduzione definito dal co. 12 dello stesso articolo;
CONSTATATO	che consuetudini del Mercato e modesto valore del Contratto impediscono all'IIC di prevedere nel Contratto questa facoltà di recesso e che, quand'anche così non fosse, la stessa facoltà non procurerebbe all'IIC un miglior soddisfacimento del Fabbisogno cui consegue l'acquisizione della Fornitura;
RITENUTO	che quanto sopra argomentato intorno all'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno, renda impossibile inserire nel Contratto un'opzione che consiste nel potere di aumento definito dal co. 12 del citato art. 106;
CONSTATATO RILEVATO	che il Contratto andrà eseguito fuori dal territorio della Repubblica Italiana; che ai sensi del co. 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 le norme del D.P.R. n. 62 del 2013 relative all'appaltatore e al suo personale non possono essere considerate norme di principio dello stesso Decreto Legislativo, perché in quest'ultimo non vi è nemmeno rinvio alle medesime;
CONSTATATO	che con riguardo alla Fornitura l'OE, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto alla fatturazione elettronica di cui ai commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007;
CONSTATATO	che riguardo all'affidamento della Fornitura l'IIC non deve acquisire il codice unico di progetto (CUP);
CONSTATATO	che l'OE, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto a osservare la normativa italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e loro successive modifiche e dall'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 (e chiamata d'ora in poi "la NTF");
OSSERVATO	che la vigilanza esercitata sull'OE dall'Agencija za zavarovalni nadzor, persegue in altro modo i fini della citata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSTATATO	il fatto che il Contratto non ricade fra quelli definiti alla lettera c) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 ed al co. 3 dello stesso articolo;
CONSTATATO	che ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 questo fatto implica che, salvi i casi d'impossibilità o di estrema difficoltà individuati a norma dell'art. 24 del medesimo Decreto, gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010, siano sostituiti dall'obbligo dell'IIC di pagare con modalità tracciabili il compenso della Fornitura;
CONSTATATO	che nulla impedisce che il compenso della Fornitura sia pagato tramite lo strumento tracciabile del bonifico bancario;
PRESO ATTO	degli strumenti di pagamento disponibili nella Repubblica di Slovenia, e in specie di quelli resi disponibili all'IIC dalla banca affidataria dei servizi di cassa e tesoreria dell'IIC;
CONSTATATO	che alcuni di tali strumenti di pagamento sloveni – come i corrispondenti strumenti italiani – includono una casella dedicata alla causale del pagamento, e che nessuno di tali strumenti sloveni – a differenza di detti strumenti italiani – include una casella dedicata al CIG;
CONSTATATO	che negli strumenti di pagamento sloveni che includono la casella della causale del pagamento, questa casella può essere composta da un numero di caratteri inferiore a quello dei caratteri dai quali è formato il CIG;
OSSERVATO	che la situazione degli strumenti di pagamento sloveni fin qui descritta, può essere un ostacolo oggettivo e insuperabile al fatto che riguardo al pagamento del compenso della Fornitura l'IIC rispetti la NTF;



- CONSTATATO che, determinando il valore del Contratto secondo il combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01, si ottiene che tale valore non supera la soglia stabilita dal combinato composto dalla lettera b) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 e dall'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;
- CONSIDERATO che per questa ragione l'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017 dà all'IIC facoltà d'inserire nel Contratto una clausola secondo cui l'OE deve assicurare con garanzia fideiussoria l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte tramite il Contratto dall'OE;
- RILEVATO che, quand'anche l'IIC non concludesse il Contratto accettando la Proposta, alla luce del modesto valore della Fornitura le consuetudini del mercato sloveno non avrebbero permesso all'IIC di ottenere che l'OE assicurasse tramite una cauzione o con un'altra garanzia reale o personale l'adempimento delle medesime obbligazioni;
- CONSTATATO che ai Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013 l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha dato seguito indicando all'IIC limiti di diritto sloveno entro i quali il MAECI e qualunque altro soggetto pubblico italiano sia sottoposto alla normativa italiana su accessibilità, comunicazione, trasparenza e pubblicazione di atti e informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sono tenuti ad adempiere nella Repubblica di Slovenia gli obblighi imposti loro da questa stessa normativa italiana;
- RITENUTO che l'indirizzo così espresso dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia, sia coerente sia con il Regolamento (UE) 2016/679 e in ispecie con il sistema formato dai considerando n. 153 e 154 e dagli artt. 4, 5 e 6, sia colla Direttiva (UE) 2016/943 e in particolare col sistema formato dal considerando n. 11 e dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
- CONSTATATO che la Proposta non individua né lex contractus né foro competente riguardo alle liti comunque inerenti al Contratto;
- RILEVATO che pertanto il Regolamento (CE) n. 593/2008 individua il diritto della Repubblica di Slovenia quale lex contractus;
- OSSERVATO che questo risulta coerente coll'interesse principale e sostanziale dell'IIC di ottenere la Fornitura in maniera regolare e puntuale;
- RILEVATO che il Regolamento (UE) n. 1215/2012 individua come foro competente sulle liti che attengono al Contratto, un foro che risponde pienamente agli interessi del MAECI;
- CONSTATATO che ai sensi del diritto della Repubblica di Slovenia la forma dei contratti ai quali il Contratto dev'essere ricondotto, è libera;
- CONSIDERATO che secondo la lettera (ii) del co. 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 il Contratto dev'essere in forma scritta;
- CONSTATATO che secondo la Proposta il Contratto sarà concluso in forma scritta;
- RILEVATO che l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha determinato secondo il co. 6 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 la lingua nella quale l'IIC deve formare gli atti delle procedure di affidamento svolte a norma dello stesso Decreto;
- RITENUTO che perciò l'IIC debba motivare la scelta della lingua in cui il Contratto sarà formato;
- CONSTATATO che la Proposta risulta formata in lingua slovena e che l'OE è un operatore economico sloveno;
- CONSTATATO che secondo la Proposta il Contratto andrà formato in lingua slovena;
- OSSERVATO che perciò l'IIC avrebbe comunque scelto lo sloveno come lingua del Contratto;
- RILEVATO che secondo la Proposta l'efficacia del Contratto dovrà decorrere dal momento in cui il Contratto risulterà concluso;
- CONSTATATO che a norma del sistema costituito dall'art. 7 della Legge n. 401 del 1990, dall'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e dal co. 1 dell'art. 8 della Legge n. 147 del 2000, né l'acquisizione della Fornitura né il Contratto sono soggetti ad atti autorizzativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né ad atti approvativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;



OSSERVATO	che per questo motivo non debbono essere inserite nel Contratto clausole che: <ul style="list-style-type: none">• sospendono l'efficacia del Contratto fino al momento in cui tali atti approvativi divengano tutti efficaci e detto controllo preventivo abbia esito positivo,• prevedono l'automatica risoluzione del Contratto, se almeno uno degli stessi atti non diviene efficace o se lo stesso controllo preventivo abbia esito negativo;
OSSERVATO	che per questo motivo l'efficacia del Contratto avrebbe comunque potuto decorrere dal momento in cui il Contratto sarebbe risultato concluso;
CONSTATATO	che quanto argomentato sull'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno, implica l'impossibilità di prorogare il Contratto;
ACCERTATO	che secondo punto n. 1 dell'art. 44 della ZDDV-1 l'acquisizione del Servizio è esente dall'IVA;
CONSTATATO	che in sostituzione dell'IVA si applica all'acquisizione del Servizio la DPZP;
CONSTATATO	che perciò il compenso del Servizio comprendente quest'imposta, è di Euro 644,07 (seicentoquarantaquattro/07);
CONSTATATO	che la spesa di Euro 644,07 – la quale consegue all'acquisizione della Fornitura – non è pluriennale e va imputata al cap. II.10 “Premi assicurativi diversi” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per detto importo di Euro 644,07 la copertura finanziaria in termini di cassa;
ACCERTATO	che nel summenzionato cap. II.10 lo stanziamento disponibile alla medesima data, consente d'impegnarvi detto importo di Euro 644,07;

DETERMINA

- (1) che con l'OE sia concluso un contratto d'appalto di servizio i cui elementi essenziali sono delineati nel preambolo della presente Determina;
- (2) che si addivenga alla conclusione del medesimo contratto tramite affidamento diretto;
- (3) che, a decorrere dalla data della presente Determina, nel conto corrente di gestione dell'IIC l'importo di Euro 644,07 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa derivante dal predetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;
- (4) che, a decorrere dalla data in cui il predetto contratto diventa efficace, nel cap. II.10 “Premi assicurativi diversi” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2022 l'importo di Euro 644,07 sia impegnato per la spesa derivante dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualunque altra spesa e che, se l'obbligazione che impone la spesa derivante dallo stesso contratto, non si estingue entro il 2022, così sia fatto all'inizio d'ogni anno successivo al 2022 nel cap. II.10 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;
- (5) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo accantonato in esecuzione del precedente punto n. 3, e l'importo che forma oggetto del pagamento, sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell'IIC;
- (6) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo impegnato in esecuzione del precedente punto n. 4, e l'importo formante oggetto del pagamento, sia disimpegnata nel suddetto cap. II.10;
- (7) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per qualunque causa diversa dall'adempimento, l'importo accantonato in esecuzione del precedente punto n. 3, sia disaccantonato nel conto corrente di gestione dell'IIC e l'importo impegnato in esecuzione del precedente punto n. 4, sia disimpegnato nel suddetto cap. II.10.

Lubiana



ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL 24 MAGGIO 2022
SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IIC
NEI CONFRONTI DI FREQUENTATORI ED AVVENTORI DELLA SEDE DELL'IIC

I) DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4

II) LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare il co. II dell'art. 97
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e in particolare gli artt. 12, 16, 16-bis, 17 e 19
- Codice Civile e in particolare gli artt. 1455 e 1456
- D. Lgt. n. 692 del 1° agosto 1945
- D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947
- D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955 e in particolare gli artt. 27 e 28
- Legge n. 463 del 4 luglio 1959
- D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e in particolare il co. VI dell'art. 30, gli artt. 86 e 168 e il co. I dell'art. 269
- D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971
- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e in particolare l'art. 17-ter
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 25
- D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 48-bis
- D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 53, 54, 67, 71, 163 e 169
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990 e in particolare gli artt. 1 e 2
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e in particolare i Capi II e V
- Legge n. 329 del 5 novembre 1990
- Legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e in particolare gli artt. 7, 8, 14 e 15
- D.-L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992, e in specie gli artt. 3-bis e 3-ter
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 335 del giorno 8 agosto 1995 e in particolare l'art. 2
- D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e in particolare il co. 212 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 182 del 30 aprile 1997
- D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e in particolare l'art. 6.
- Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e in particolare il co. 1 dell'art. 1
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e in particolare l'art. 26
- Legge n. 147 del 26 maggio 2000 e in particolare l'art. 8
- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e in particolare l'art. 58



- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e in particolare l'art. 11
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e in particolare i co. 65 e 67 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- D. Lgs. n. 307 del 15 dicembre 2006
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare i co. 188, 449 e 450 dell'art. 1
- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare i commi da 96 a 115 e 117 e i commi da 209 a 213 dell'art. 1 e il co. 574 dell'art. 2
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare il co. 2 dell'art. 3
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in particolare i co. 225 e 226 dell'art. 2
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e in particolare l'art. 34
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e in particolare gli artt. 3 e 6
- D.-L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e in particolare l'art. 27
- D.-L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 8
- D.-L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e in particolare l'art. 1
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare i commi 15, 16, 27, 32 e 34 dell'art. 1
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare il co. 157 e 158 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- D.-L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli art. 9, 10 e 25
- Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e in particolare i commi da 54 a 89 dell'art. 1
- D.-L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e in particolare il co. 12-undecies dell'art. 10
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e in particolare l'art. 7
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare gli artt. 1, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 48, 63, 80, 94, 95, 102 e 163
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e in particolare gli artt. 10 e 12

III) ATTI REGOLAMENTARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed in particolare gli artt. 36, 45, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 93, 94, 101, 102 e da 269 a 276
- D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994
- D.M. n. 392 del 27 aprile 1995 e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 48, 63, 72, 79 e 83
- D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010
- D.M. n. 51 del 16 febbraio 2012 e in particolare gli artt. 3 e 4
- D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
- D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- D.M. n. 192 del 2 novembre 2017
- Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011, del 29 aprile 2013, del 22 ottobre 2013
- Delibera dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con le Delibere del giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015
- Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 2 marzo 2011 e n. 243 del 15 maggio 2014
- Comunicato dell'AVCP del 18 dicembre 2012
- Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016



- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni
- Comunicati del Presidente dell'AVCP del 7 settembre 2010 e del 2 maggio 2011
- Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016,
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Aggiornamento del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016*)
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Tempistiche di acquisizione del CIG*)
- Delibera dell'ANAC n. 1 del giorno 11 gennaio 2017
- Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, emanate dall'ANAC e pubblicate nel suo sito web

IV) ATTI D'INDIRIZZO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EMESSI AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 1990

- Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013, n. 0196458 del 2014, n. 0250369 del 2015, n. 0013852, n. 0053975, n. 0131674 e n. 0142820 del 2017, n. 0056480 e n.0078761 del 2018
- Messaggi del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali n. 0034992, n. 0085903 e n. 0182747 del 2018 e n. 0036654 e n. 0052971 del 2019
- Messaggio dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero n. 0120868 del 2019
- Messaggio dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0154012 del 2016
- Messaggi dell'Ufficio VIII della DGSP n. 0069899 del 2017
- Messaggi della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 0001542, n. 0047750, n. 0083327 e n. 0114695 del 2018

V) ATTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Sentenza n. 5444 del 1° aprile 2003, colla quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha precisato che i contratti conclusi dalle Amministrazioni Pubbliche, devono avere a pena di nullità la forma scritta
- Relazione intitolata "L'attività contrattuale delle Amministrazioni Statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto" e approvata dalla Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 3/2013/G del 16 maggio 2013, e in specie la seguente parte del punto n. 6 del paragrafo intitolato *Conclusioni e raccomandazioni*: "salvo [...] gli acquisti da farsi all'estero segnalati dal M.A.E., [...], si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'inderogabilità delle disposizioni, in materia di ricorso a tutti gli strumenti informatici di acquisto"
- Risposta a interpello n. 15 del 28 settembre 2018 (*Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*)
- Risposta a interpello n. 17 del 28 settembre 2018 (*IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212*)

VI) NORMATIVA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

- *Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)* (Uradni list RS, št. 43/11) e in particolare l'art. 39
- *Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)* (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)
- *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)* (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- *Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)* (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) e in particolare gli artt. 21, 47, 75 e 106
- Normativa slovena sulla proprietà intellettuale e in particolare la *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)* (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)
- *Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)* (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)
- *Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo* (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09, 82/11 in 109/13)
- Parere legale sull'obbligo di allegare a istanze e dichiarazioni copia d'un documento d'identità o di riconoscimento (registrato nel protocollo dell'IIC il 22 ottobre 2021 al n. 0000159)



ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL 24 MAGGIO 2022
SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IIC
NEI CONFRONTI DI FREQUENTATORI ED AVVENTORI DELLA SEDE DELL’IIC
“SPECIFICHE TECNICHE”

RESPONSABILITÀ CIVILE

Sede: Breg 12, 1000 Lubiana, Repubblica di Slovenia.
Inizio dell’assicurazione: 25 maggio 2022 alle ore 24.00.
Scadenza dell’assicurazione: 25 maggio 2023 alle ore 24.00.

(1) Responsabilità civile relativa ai corsi e all’attività d’ufficio.

Fonti generiche di pericolo: responsabilità delle società.
Attività di base: istruzione, servizi culturali e sociali, tranne la previdenza sociale obbligatoria.
Numero di dipendenti nelle attività di base: cinque.
Descrizione specifica delle attività: corsi di lingua e cultura italiane, attività d’ufficio.
Massimale: 60.000,00 Euro.
Franchigia: no.
Copertura: copertura di base per responsabilità derivante dalle attività; copertura aggiuntiva datore di lavoro.

(2) Responsabilità civile relativa agli eventi.

Fonti generiche di pericolo: responsabilità dell’organizzatore dell’evento.
Tipo di evento: evento artistico o culturale.
Periodo in cui si tengono gli eventi: tutto l’anno.
Numero totale dei giorni in cui vi sono eventi: trenta.
Numero medio giornaliero dei partecipanti all’evento: cinquanta.
Massimale: 60.000,00 Euro.
Franchigia: no.
Coperture: copertura di base; copertura aggiuntiva per infortunio o morte di persone che collaborano ad organizzare l’evento, o per danno alle loro cose.